



PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXXXVI

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

22 febbraio 2011

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 22 del mese di febbraio duemilaundici, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 17 febbraio 2011 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonino SAITTA e i Consiglieri:
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Ivano CORAL - Giovanni CORDA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Nicola Felice POMPONIO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Barbara BONINO - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Bruno MATOLA - Domenico PINO - Claudia PORCHIETTO - Daniela RUFFINO - Roberto TENTONI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Ugo PERONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

E' assente l'Assessore Piergiorgio BERTONE.

Commissione di scrutinio: Claudio BONANSEA - Vilmo CHIAROTTO - Gerardo MANCUSO.

(Omissis)

OGGETTO: Accordo di Programma, stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 15 della LR 28/07, in attuazione della L. 104/92, tra i Comuni della C.M. del Pinerolese, l'ASL TO3, gli Istituti Scolastici e le Agenzie Formative del territorio l'UST e la Provincia di Torino.

N. Protocollo: 1753/2011

Il Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot, pone in discussione la deliberazione proposta dall'Assessore D'Ottavio, a nome della Giunta (1/2/2011) ed il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

l'articolo 34 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 individua negli accordi di programma gli strumenti giuridici per la realizzazione di programmi di intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata di Enti Locali, Amministrazioni Statali ed altri soggetti pubblici;

la "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" n. 104 del 5 febbraio 1992 precisa che gli obiettivi generali degli Accordi di programma si attuano anche attraverso la "programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio...";

la legge regionale 28.12.007 n. 28 all'articolo 15 prevede che "gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali sono attuati nel quadro degli accordi di programma previsti dall'articolo 17 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1";

sempre lo stesso articolo prevede che i comuni e le province nell'ambito dei predetti accordi, nei limiti delle disponibilità assegnate nell'ambito del piano triennale di cui all'art. 27 della sopra citata legge regionale, in concerto con le istituzioni scolastiche e le aziende sanitarie provvedano agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale destinato a favorire l'autonomia e le capacità di comunicazione.

Preso atto che

la Regione Piemonte, con propria circolare n. 11/SAP del 10.04.1995 e s.m.i., in attuazione del D.P.R. 24.02.1994, ha emanato apposite disposizioni di indirizzo e coordinamento riguardanti modalità organizzative ed operative, in applicazione degli articoli 12 e 13 della Legge 104/92;

la Conferenza unificata Stato, Regioni e Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane, in data 20 marzo 2008, ha raggiunto un'intesa riguardante le modalità e ai criteri per l'accoglienza e la presa in carico dell'alunno con disabilità, individuando quali strumenti di programmazione per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali gli accordi di programma al fine di addivenire ad un migliore utilizzo delle risorse con priorità alle situazioni di disabilità grave riconosciute dalla legge 104/92;

la Giunta Regionale del Piemonte con propria deliberazione n. 13 - 10889 del 2 marzo 2009 ha individuato le caratteristiche degli allievi con esigenze educative speciali e le modalità di certificazione delle stesse.

Per quanto attiene ai compiti istituzionali, nel campo dell'integrazione scolastica degli allievi disabili, in ordine all'abbattimento delle barriere architettoniche negli Istituti scolastici di propria competenza occorre fare riferimento al Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, per quanto attiene ai servizi scolastici e formativi alla legge regionale 28.12.2007 n. 28.

Considerato che

il testo dell'Accordo di programma è stato elaborato dal gruppo tecnico interistituzionale composto da rappresentanti dei comuni in oggetto, dell'ASL TO 3, della Provincia di Torino, delle Istituzioni scolastiche del territorio, dell'U.S.T. di Torino e della Comunità Montana del Pinerolese, e lo stesso viene allegato al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, ed avrà la durata di anni tre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Dare atto che al momento della stipula potranno essere apportate modifiche meramente formali che si rendessero necessarie.

Precisato che gli interventi di competenza dell'Ente Provinciale riportati nel testo dell'accordo all'articolo 4 lettera A sono da considerarsi attuabili limitatamente alle risorse che annualmente saranno trasferite dalla Regione Piemonte, ai sensi della legge regionale 28.12.2007 n. 28, fatte salve eventuali integrazioni di risorse provinciali, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.200 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuto l'urgenza.

DELIBERA

1. Di aderire all'Accordo di Programma predisposto d'intesa tra la Provincia di Torino, i Comuni diAngrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice, Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisona, Usseaux, Villar Perosa, la Comunità Montana del Pinerolese, l'Azienda Sanitaria Locale TO 3, gli Istituti scolastici e le agenzie formative del territorio aventi sede nel territorio, l'U.S.T. di Torino, per l'integrazione scolastica degli allievi disabili come previsto dalla legge n. 104/92 e dalla legge regionale n. 28/07, secondo quanto risulta dall'allegato A) alla presente come parte integrante e sostanziale, della durata di anni tre a far data dalla stipula;
2. di dare atto che il Presidente della Provincia di Torino o l'Assessore all'Istruzione, Edilizia scolastica e Patrimonio, a ciò delegato, procederà alla stipula dell'Accordo di programma per l'integrazione scolastica degli allievi disabili di cui al punto 1), fermo restando che gl'interventi di competenza dell'Ente saranno attivabili limitatamente alle risorse che annualmente saranno trasferite dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. n. 28/2007, fatte salve eventuali integrazioni di risorse provinciali, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e previa valutazione in ordine alla finanziabilità, anche in relazione ai vincoli del Patto di stabilità interno;
3. di dare altresì atto che al momento della stipula potranno essere apportate le modifiche meramente formali che si rendessero necessarie;

◆ v u v u v u

(Segue l'illustrazione dell'Assessore D'Ottavio per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)

~ ~ ~ ~ ~

Il **Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Accordo di Programma, stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 15 della LR 28/07, in attuazione della L. 104/92, tra i Comuni della C.M. del Pinerolese, l'ASL TO3, gli Istituti Scolastici e le Agenzie Formative del territorio l'UST e la Provincia di Torino.

N. Protocollo: 1753/2011

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	35	
Astenuti	=	11	(Albano - Bonansea - Borgarello - Cerchio - Coral - Corda - Gambetta - Loiaconi - Papotti - Pianasso - Surra)
Votanti	=	24	

Favorevoli 24

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Perna - Petrarulo - Pomponio - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta approvata.

~ ~ ~ ~ ~

Il **Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot**, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	36	
Astenuti	=	12	(Albano - Bonansea - Borgarello - Cerchio - Coral - Corda - Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Papotti - Pianasso - Surra)
Votanti	=	24	

Favorevoli 24

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Perna - Petrarulo - Pomponio - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Vice Segretario Generale
F.to N. Tutino

Il Vice Presidente del Consiglio
F.to G. Vacca Cavalot

/ml

**ACCORDO DI PROGRAMMA IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SOCIALE E
SCOLASTICA DI BAMBINI E STUDENTI CON DISABILITA'
E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI**

Stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in attuazione della L. n. 104 del 5 febbraio 1992 "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*" e della L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007 "*Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa*"

Tra:

- Provincia di Torino
- Ufficio Scolastico Territoriale di Torino
- Azienda Sanitaria Locale TO3
- Comunità Montana del Pinerolese
- Comune Angrogna
- Comune di Bibiana
- Comune di Bobbio Pellice
- Comune di Luserna San Giovanni
- Comune di Lusernetta
- Comune di Rorà
- Comune di Torre Pellice
- Comune di Villar Pellice
- Comune di Fenestrelle
- Comune di Inverso Pinasca
- Comune di Massello
- Comune di Perosa Argentina
- Comune di Perrero
- Comune di Pinasca
- Comune di Pomaretto
- Comune di Porte
- Comune di Pragelato
- Comune di Prali
- Comune di Pramollo
- Comune di Roure
- Comune di Salza di Pinerolo
- Comune di San Germano Chisone
- Comune di Usseaux

- Comune di Villar Perosa
- Istituto Comprensivo “Caffaro” di Bricherasio
- Istituto Comprensivo “De Amicis” di Luserna San Giovanni
- Istituto Comprensivo “Rodari” di Torre Pellice
- Istituto Comprensivo “Marro” di Villar Perosa
- Istituto Comprensivo “Gouthier” di Perosa Argentina
- Istituto di Istruzione Superiore “Alberti” di Luserna San Giovanni
- Liceo Classico “Porporato” di Pinerolo
- Liceo Scientifico “Curie” di Pinerolo
- Istituto di Istruzione Superiore “Buniva” di Pinerolo
- Istituto di Istruzione Superiore “Prever” di Pinerolo
- Istituto di Istruzione Superiore “Porro” di Pinerolo
- C.F.I.Q.- Consorzio Formazione Innovazione e Qualità di Pinerolo
- C.I.O.F.S. sedi di Cumiana e di Perosa Argentina
- C.S.E.A. sede di Villar Perosa
- E.N.G.I.M. di Pinerolo

INDICE

Premessa

Art. 1 - Beneficiari

Art. 2 - I genitori

Art. 3 - Strumenti di attuazione dell'Accordo

Art. 4 - Competenze degli Enti partecipanti in materia di Integrazione Scolastica:

a) La Provincia

b) I Comuni

c) La Comunità Montana del Pinerolese

d) L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio Scolastico Provinciale di Torino

e) Gli Istituti Scolastici

f) L'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO 3

g) Le Agenzie Formative

h) Competenze assunte congiuntamente degli Enti firmatari

Art. 5 – Durata dell'Accordo

Art. 6 – Pubblicità

PREMESSA

Scopo del presente Accordo è definire modalità di collaborazione condivise dalle parti contraenti, al fine di garantire e facilitare l'integrazione ed il potenziamento delle abilità delle persone con disabilità e con esigenze educative speciali.

Tale strategia dovrà consentire l'utilizzo ottimale delle strutture, dei tempi e degli operatori, nonché delle opportunità preventive, riabilitative, educative e socializzanti che l'istituzione scolastica e il territorio possono offrire.

Obiettivi di questo Accordo sono:

- promuovere una modalità di lavoro interdisciplinare che utilizzi come strumento prioritario il lavoro d'équipe ed il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) per qualunque inserimento scolastico ed in Asilo Nido;
- costruire una relazione di sostegno e collaborazione con i genitori coinvolgendoli nella progettazione e nell'attuazione del percorso di inserimento nella scuola e nelle attività educative e formative.

In particolare, rispetto ai minori con forti difficoltà legate alla gravità della disabilità, l'obiettivo da perseguire è quello della crescita della competenza relazionale e comunicativa verso se stessi, gli altri e la realtà; le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Art. 1 – Beneficiari

1.1. Vengono individuati come beneficiari i bambini e gli studenti con disabilità e con esigenze educative speciali.

1.2. In base alla Legge 104/1992 è riconosciuta come persona disabile chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazioni di gravità.

1.3. In base alla D.G.R n. 18-10723 del 09/02/2009 integrata dalla D.G.R. n. 13 – 10889 del 02/03/2009 sono riconosciuti come alunni dalle esigenze educative speciali quei soggetti che necessitano di specifica programmazione educativa e che risultano valutati secondo la classificazione ICD 10 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per le patologie individuate dalle medesime D.G.R. sopra richiamate dai Servizi di N.P.I. o da struttura specialistica del S.S.N. entro il 31/12 dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 2 - I genitori

2.1. I genitori o l'esercente la potestà parentale, salvo i casi eccezionali di specifiche valutazioni dell'Autorità Giudiziaria, sono titolari insieme al figlio di ogni decisione e del progetto di vita e, pertanto, oltre a dare inizio all'iter procedurale del diritto all'educazione e all'istruzione, vanno ascoltati, coinvolti e sostenuti durante l'intero percorso.

2.2. I genitori provvedono alla segnalazione della situazione di disabilità anche su sollecitazione del pediatra/medico di base, della scuola o dei centri di formazione professionale.

2.3. I genitori collaborano con i docenti e con gli operatori per la definizione del progetto educativo riguardante il proprio figlio. Tale collaborazione è essenziale in quanto configura un percorso ed una crescita comune di: famiglia, alunno, insegnante, medico di base e/o specialista, pediatra ed operatore.

Art. 3 – Strumenti di attuazione dell'Accordo

a) Si individua come strumento privilegiato per l'attuazione del presente Accordo di Programma, il "Gruppo Permanente per la disabilità".

Tale Gruppo, di natura tecnica, è composto dai soggetti istituzionali sotto indicati:

- 1 rappresentante per la Provincia di Torino;
- 1 rappresentante per Ufficio Scolastico Territoriale di Torino;
- 2 rappresentanti per la Comunità Montana del Pinerolese;
- 2 rappresentanti delle Amministrazioni Comunali aderenti all'accordo (1 per le Valli Chisone e Germanasca e 1 per la Val Pellice);
- 3 rappresentanti dell'Azienda Sanitaria Locale TO3: 1 Neuropsichiatra Infantile o Psicologo dell'Età Evolutiva per le Valli Chisone e Germanasca e 1 Neuropsichiatra Infantile o Psicologo dell'Età Evolutiva per la Val Pellice, n. 1 assistente sociale aziendale (A.P.I.S.S.).
- 2 rappresentanti per gli Asili Nido: 1 per gli asili pubblici e 1 per gli asili privati.

Per la Scuola:

- 2 rappresentanti per gli Istituti Comprensivi delle Valli Chisone, Germanasca e Pellice;
- 1 rappresentante per gli Istituti Superiori;
- 1 rappresentante delle Agenzie Formative.

Per le Associazioni:

- 1 rappresentante per l'A.N.F.F.A.S. (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettive e relazionali);
- 1 rappresentante per l'Associazione "Le Ali Spiegate".

La composizione del gruppo può essere integrata di volta in volta a seconda delle tematiche in discussione.

Il coordinamento del gruppo è attribuito al Servizio Socio Assistenziale della Comunità Montana del Pinerolese ed alla Struttura Complessa Attività e Progetti Integrati Socio Sanitari (A.P.I.S.S.) dell'A.S.L. TO 3.

I partecipanti al gruppo permanente per la disabilità dovranno essere individuati con atto formale per ciascuna delle parti contraenti, che dovranno nominare un proprio rappresentante e un eventuale sostituto.

Il gruppo dovrà essere permanente, rappresentativo, agile nelle modalità di lavoro, affinché possa rispondere ad eventuali urgenze, e dirimere le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti.

Compiti del Gruppo sono:

- la verifica dell'applicazione dell'Accordo di programma, promuovendo, almeno una volta all'anno un incontro tra tutti gli Enti firmatari al fine di programmare in modo coordinato i servizi scolastici, socio assistenziali, sanitari e del tempo libero;
- la formulazione di proposte dirette agli Enti rappresentati di strategie ed interventi da attuare e la verifica delle risorse disponibili;
- la gestione della delega dei Comuni in merito all'attribuzione delle risorse (assistenza all'integrazione) per i progetti di inserimento scolastico, con esclusione della presenza dei rappresentanti delle Associazioni.

b) E' costituito, ai sensi dell'articolo 34 comma 7 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267), il Collegio di Vigilanza.

Tale collegio ha la stessa durata del presente accordo ed è composto dal Presidente della Provincia o suo delegato in qualità di Presidente, da un Sindaco (o suo delegato), da un rappresentante della Comunità Montana del Pinerolese, da un rappresentante dell'ASL TO3, da un rappresentante dei Dirigenti Scolastici delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado firmatarie, da un rappresentante delle Scuole Secondarie di secondo grado firmatari, da un rappresentante degli Istituti Superiori firmatari, da un rappresentante delle Agenzie Formative firmatarie.

Compiti del Collegio di Vigilanza sono la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e

l'adozione di eventuali interventi sostitutivi.

Al Collegio di Vigilanza potranno rivolgersi i singoli Enti firmatari, al fine di richiedere specifici interventi di vigilanza.

Il Collegio di Vigilanza potrà avvalersi della consulenza del G.L.I.P. (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) di cui all'art. 15 della L. 104/92. Sull'attuazione dell'accordo, le relazioni di verifica elaborate dal G.L.I.P. saranno trasmesse al Collegio di Vigilanza per l'espletamento dei compiti istituzionali al medesimo affidati.

Art. 4 – Competenze degli Enti partecipanti in materia di integrazione scolastica

A) LA PROVINCIA DI TORINO

Nell'ambito delle proprie competenze si impegna a:

a. predisporre il Piano provinciale annuale previsto dalla L.R. 28/2007 per quanto attiene l'integrazione scolastica degli allievi disabili e con E.E.S. secondo le direttive ed i fondi determinati nel piano triennale redatto dalla Regione Piemonte. In prima attuazione il piano triennale è stato redatto per il triennio 2009/2011.

Specificamente il piano provinciale deve prevedere:

1. finanziamenti ai Comuni riguardanti il rimborso per una quota percentuale, da quantificare annualmente, dei costi di traduzione in braille o di ingrandimento per studenti ipovedenti frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado o corsi di formazione professionale rientranti nel percorso di assolvimento dell'obbligo scolastico;

2. finanziamenti ai Comuni, singoli o associati, a rimborso parziale dei costi di assistenza specialistica degli allievi con certificazione di disabilità e/o EES frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La percentuale viene definita annualmente nel piano provinciale, verificando i finanziamenti trasferiti dalla Regione Piemonte. Tale percentuale di rimborso del costo è maggiorata se l'attività viene svolta in forma associata corrispondente al territorio oggetto del presente accordo ed il finanziamento viene erogato all'ente che organizza il servizio di assistenza specialistica nel tempo scuola;

3. una somma da trasferire ai Comuni, da definire nel piano provinciale di attuazione della legge 28/2007, quale rimborso parziale dei costi sostenuti per il trasporto scolastico degli allievi disabili nel percorso casa – scuola e ritorno frequentanti gli ordini scolastici di cui al comma precedente;

4. per quanto attiene le scuole secondarie di secondo grado la Provincia provvede ad assegnare i fondi per l'assistenza specialistica direttamente agli istituti scolastici, previa valutazione della documentazione sanitaria e pedagogica dei singoli allievi. Qualora i Comuni, in forma singola o associata, provvedano all'intervento anche per gli allievi frequentanti gli istituti secondari di secondo grado, la Provincia provvederà al rimborso dei costi sostenuti per tale attività, con esclusione dei disabili solo sensoriali per i quali la legge regionale n. 1/2004 ha posto i finanziamenti in capo ai comuni. L'attività deve essere preventivamente concordata con la Provincia. Essendo prevista la Commissione Tecnica Multidisciplinare Integrata di cui all'art. 3, comma a) del presente Accordo di Programma che effettua la valutazione dei casi, si intende sostituito il preventivo assenso. Il rimborso avviene, nella norma, per il completamento del percorso scolastico superiore entro il 18° anno di età o fino alla conclusione del percorso intrapreso. Qualora vi fossero sufficienti disponibilità finanziarie si potranno prendere in considerazione reiterazioni di percorsi scolastici del secondo ciclo di istruzione;

5. il rimborso dei costi sostenuti dai comuni, singoli o associati, per la gestione sia diretta che indiretta, previo preventivo accordo tra enti, del trasporto specifico per gli allievi disabili frequentanti corsi di istruzione e formazione di secondo grado fino al 18° anno o all'ultimazione del percorso scolastico o formativo intrapreso;

b. eliminare le barriere architettoniche nelle scuole secondarie di 2° grado di propria competenza;

c. promuovere iniziative complementari e sussidiarie all'attività educativa e assistenziale nelle scuole secondarie di secondo grado di propria competenza, qualora vi siano risorse finanziarie, tramite il sostegno organizzativo e finanziario di progetti integrati elaborati dalle istituzioni scolastiche, anche in forma associata, in collaborazione con agenzie formative e del terziario sociale, finalizzati:

- all'accoglienza in ingresso dell'allievo disabile, in correlazione con i progetti di continuità previsti dalla C.M. del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1/1988;
- ad interventi integrativi a sostegno del percorso didattico dello studente, anche al fine di rendere possibile l'eventuale certificazione finale di tipo ordinario del percorso di studio intrapreso;
- a sviluppare azioni che aiutino lo studente disabile all'inserimento in percorsi universitari, lavorativi e/o integrativi della formazione acquisita o nei servizi socio assistenziali, anche con attivazione di tirocini in formazione da effettuarsi in modo integrato, coinvolgendo il locale Centro per l'impiego, durante lo svolgimento del triennio finale del percorso scolastico;

d. fornire arredi scolastici idonei agli istituti secondari di secondo grado statali;

e. riorganizzare il trasporto pubblico locale rendendolo idoneo anche al trasporto di cittadini disabili entro il limite delle competenze stabilite dalla Legge 19/11/1997 n. 422 e della Legge regionale 04/01/2000 n. 1;

f. collaborare con gli altri enti nella progettazione ed attuazione di percorsi di formazione comune del personale addetto all'integrazione degli studenti disabili;

g. emanare appositi bandi finalizzati all'affidamento delle azioni formative, coerenti con gli atti di indirizzo forniti dalla Regione Piemonte, che individuino progetti formativi per i disabili con età inferiore ai diciotto anni e percorsi formativi per disabili ultradiciottenni non immediatamente occupabili;

h. assicurare, nel contesto di detti bandi, idonee iniziative di orientamento scolastico di concerto con le istituzioni scolastiche, le agenzie del territorio, le famiglie, i servizi socio assistenziali del territorio e gli enti locali onde sviluppare le effettive potenzialità degli allievi disabili onde predisporre una individuazione corretta dei corsi dove inserirli e nell'ottica di un progetto di vita anche al fine di un corretto inserimento lavorativo;

i. promuovere e favorire il raccordo e le necessarie integrazioni tra gli interventi e le azioni realizzate con il presente accordo e le azioni promosse e realizzate nell'ambito dei rispettivi piani di zona del sociale esistenti.

l. partecipare alla Commissione Tecnica Multidisciplinare Integrata di cui all'art. 3, comma a).

Per gli impegni assunti congiuntamente si fa riferimento al punto H.

B) I COMUNI DELLA COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE DELEGANTI LE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI

I Comuni firmatari, nell'ambito e nei limiti delle proprie competenze e tenendo conto delle proprie disponibilità di bilancio, partecipano all'attuazione del piano educativo individualizzato per garantire la realizzazione del diritto allo studio di ciascun soggetto con disabilità, ed in particolare:

1. si impegnano, a ricercare, in collaborazione con la Comunità Montana e/o nell'ambito della Convenzione stipulata, soluzioni idonee ed in tempi rapidi, per garantire il trasporto agli alunni disabili residenti nel proprio territorio;
2. provvedono a completare gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, in particolare negli edifici scolastici, tramite progetti specifici e con il finanziamento di enti superiori;
3. gestiscono i servizi scolastici, sportivi e culturali, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari;
4. provvedono a fornire nelle scuole di competenza sussidi didattici e ausili individuali idonei ad assicurare l'efficacia del processo educativo degli alunni con disabilità, tramite gestione

- dei fondi regionali per il diritto allo studio, ad eccezione dei casi di competenza dell'Ente Provincia, del Servizio Sanitario o della Scuola Polo;
5. si attivano per attuare l'inserimento nei capitolati d'appalto del servizio di mensa scolastica, richiesta di specifica fornitura di diete particolari, certificate dal medico o specialista del S.S.N., a seguito di domanda delle famiglie;
 6. assicurano l'assistenza all'integrazione e autonomia scolastica di propria competenza, anche attraverso la delega alla Comunità Montana, così come previsto dalle norme vigenti. L'intervento del Comune può essere integrato con personale socio-educativo del servizio socio assistenziale della Comunità Montana, rispettando il progetto individuale dell'alunno. Collaborano con le altre istituzioni, nell'ottica della continuità educativa e didattica fra i diversi gradi di scuola, anche garantendo l'uso di spazi, servizi, impianti sportivi e offrendo opportunità sociali, culturali, sportive extra - scolastiche (rivolte alla generalità dei cittadini) e pienamente fruibili.
 7. Si impegnano a garantire una reale e qualificata integrazione tra servizi comunali, scolastici, sanitari e socio - assistenziali d'intesa con le famiglie, nell'ambito delle più complessive politiche sociali che connotano il territorio.
 8. I Comuni si impegnano ad accogliere i minori con disabilità propri e degli altri Comuni delle Valli nelle attività estive (es. estate ragazzi), garantendo pari opportunità nelle attività, d'intesa con i Servizio di Neuropsichiatria Infantile e Psicologia dell'Età Evolutiva e con il Servizio Socio Assistenziale.
 9. I Comuni di Torre Pellice e Luserna San Giovanni mettono a disposizione l' Asilo Nido Intercomunale, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, su richiesta della famiglia, al fine di avviare precocemente il recupero e la socializzazione dei bambini con disabilità. Mettono, inoltre, a disposizione un posto per un bambino con disabilità residente negli altri comuni della Val Pellice con modalità di compartecipazione finanziaria definite attraverso convenzioni con i Comuni interessati. La quota di frequenza è a carico della famiglia, mentre l'onere finanziario del personale educativo aggiuntivo, se si tratta di minore con grave disabilità, è a carico dell'A.S.L. e del Servizio Socio Assistenziale.

Per gli impegni assunti congiuntamente si fa riferimento al punto H.

C) LA COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE

1. Provvede, nell' ambito delle proprie risorse e delle proprie competenze di programmazione socio-economica e socio assistenziale, all'organizzazione di attività socio educative, alla promozione del diritto allo studio, dell' inserimento sociale, delle pari opportunità per i minori e le loro famiglie.

In specifico:

- gestisce, a seguito di eventuale delega da parte dei Comuni, l'assistenza all'integrazione e autonomia scolastica di competenza dei Comuni stessi, così come previsto dalle norme vigenti;
 - garantisce, a seguito di delega, l'attuazione degli interventi di assistenza all'integrazione e autonomia scolastica attraverso la valutazione dei casi nel Gruppo Permanente per la disabilità e la predisposizione di appalti per l'affidamento di tale servizio;
 - coordina e sostiene attività extra scolastiche mettendo a disposizione risorse reperite attraverso progetti predisposti ad hoc; coordina e gestisce attività culturali, sportive e di tempo libero in collaborazione con le Associazioni delle Valli;
 - mette a disposizione la rete di Servizi Socio Assistenziali organizzati sul proprio territorio, nonché il proprio personale (servizio sociale professionale, assistenza domiciliare, educatori professionali, personale amministrativo).
2. Garantisce la partecipazione di propri operatori sociali, come previsto dalla legge, alle Commissioni di valutazione della disabilità U.M.V.D per minori e adulti, gestita e presieduta dall'ASL TO 3 e dalla Comunità Montana, alla Commissione Invalidi Civili per l' accertamento della condizione di handicap grave (ex. L.104/92), nonché la presenza di operatori amministrativi che informano, istruiscono e seguono l'iter burocratico delle pratiche dei minori.
 3. Garantisce la collaborazione con la famiglia, l'A.S.L. TO3 e la scuola per il progetto individuale dell'alunno con disabilità, fino alla fine del percorso scolastico.
 4. Partecipa, con i propri operatori sociali, al Gruppo Permanente per la disabilità.

5. Attiva, su specifico progetto individuale, predisposto dall'assistente sociale referente, in collaborazione con la famiglia e con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, interventi di educativa territoriale, assistenza domiciliare, affidi diurni con personale specializzato, interventi educativi, facenti parte di progetti specialistici integrati, in accordo con la dirigenza scolastica e d'intesa con i Comuni.
6. Cura gli inserimenti scolastici nelle scuole superiori, con progetti articolati e complessi tesi ad aumentare l'autonomia e la relazione con il mondo esterno.
7. Promuove l'inserimento negli asili nido di minori con disabilità residenti nei Comuni deleganti le funzioni Socio-Assistenziali delle Valli con le modalità previste da questo accordo di programma.
8. Collabora con i Comuni deleganti, con il personale comunale e le agenzie esterne per i progetti di inserimento dei minori nelle attività estive organizzate dai Comuni, anche con appositi trasporti, contribuendo al pagamento del personale educativo sulla base del progetto individuale concordato con l'ASL TO 3.
9. Esercita le funzioni in materia di servizi sociali già di competenza delle Province relative agli alunni con disabilità sensoriale, ai sensi dell' art. 8 comma 5, della L. 328/2000 e secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 1 del 8/1/2004.
10. Promuove e partecipa all'organizzazione e alla gestione delle attività di orientamento scolastico post - obbligo nonché al reperimento, al monitoraggio e alla verifica di inserimenti lavorativi con proprio personale educativo.
11. Coordina e gestisce i progetti finanziati dalla Regione Piemonte ai sensi della L. 104/92 e L. 162/98 relativi alle proprie competenze, nonché sostiene/promuove, in ogni progetto a favore di minori sul territorio, la fruibilità degli stessi per i minori disabili.
12. Mette a disposizione, nell' ambito delle proprie disponibilità tecniche e su richiesta dei Comuni, delle Scuole e di altre istituzioni, il proprio ufficio tecnico per attività di consulenza.
13. Collabora attivamente con le associazioni di genitori, provvede a tenere i contatti con le altre associazioni di categoria operanti sul territorio e con le singole famiglie, al fine di riportare all' interno del Gruppo Permanente per la disabilità, i loro punti di vista e le richieste atte a facilitare l'integrazione scolastica di alunni con disabilità psichica, fisica e sensoriale.

Per gli impegni assunti insieme ad altri Enti si fa riferimento al punto H.

D) L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE – UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI TORINO

L'Ufficio Scolastico Regionale con il tramite dell'Ufficio Scolastico Territoriale predispone tutti gli interventi necessari per assicurare e favorire l'integrazione degli alunni con disabilità fin dalla Scuola dell'Infanzia e in particolare:

1. L'assegnazione di insegnanti specializzati, nei limiti della disponibilità, e non specializzati, per le attività di sostegno, nella misura consentita dalle norme che regolano la gestione dell'organico per ciascun grado di istruzione.
2. L'attivazione degli strumenti che consentano al Dirigente Scolastico la limitazione del numero degli alunni per sezione o classe, secondo le norme vigenti.
3. L'erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio, per la realizzazione di iniziative di sperimentazione.
4. Il funzionamento del Gruppo Provinciale Interno (D.M. 122/94, art. 17).
5. Il funzionamento del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale di seguito indicato come "G.L.I.P." (L. 104/92, art. 15, comma I).

E) GLI ISTITUTI SCOLASTICI

Ogni Istituto, con il coordinamento del Dirigente Scolastico:

1. Al fine di garantire l'integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle

classi di ogni ordine e grado attraverso gli adempimenti previsti dalla L. 104/92, quali strumenti di elaborazione e di coordinamento delle azioni a favore dell'integrazione scolastica delle persone con disabilità:

- a. istituisce il gruppo di lavoro e di studio interno all'Istituto, G.L.H.I. (L. 104/92, art. 15, comma 1);
 - b. attiva i Gruppi Tecnici, formati dal C.d.C., dai genitori dell'alunno e dagli operatori dei servizi socio sanitari;
 - c. aderisce e partecipa ai lavori del Polo HC;
 - d. individua una o più funzioni strumentali, o altre definizioni di figura di sistema, che coordina il G.L.I.H., rappresenta l'istituto presso il Polo HC.
2. Provvede a garantire idonee attività didattiche e strategie educative a favore di alunni con esigenze educative speciali sia attraverso risorse dedicate, assegnate in base alla normativa vigente, che con gli insegnanti di classe, sia con forme di organizzazione flessibile delle attività didattiche, lavori in piccolo e grande gruppo, attività di tutoraggio e forme di apprendimento cooperativo.
 3. Provvede a garantire l'accoglienza dell'alunno con disabilità attraverso idonee attività didattiche e strategie educative con gli insegnanti di sostegno e gli insegnanti di classe in collaborazione con gli assistenti all'integrazione, attivando forme di organizzazione flessibile delle attività didattiche, lavori in piccolo e grande gruppo, attività di tutoraggio e forme di apprendimento cooperativo. Mette in campo tutti gli strumenti necessari per rendere fattiva l'integrazione dell'alunno con disabilità nel gruppo classe.
 4. Garantisce l'accoglienza dell'alunno con disabilità utilizzando tutte le risorse docenti disponibili fin dal primo giorno di scuola anche attraverso l'organizzazione flessibile del personale in servizio a qualunque titolo nella scuola e la nomina di supplenti temporanei sui posti vacanti in attesa dell'assunzione in servizio dell'avente diritto.
 5. Si fa garante della collegialità delle iniziative didattico-educative, della progettazione e della stesura dei documenti di rito (PDF, PEI e relazione osservativa).
 6. Promuove gli incontri periodici con i genitori in modo che si sentano ascoltati e coinvolti con un ruolo attivo nel processo educativo dei propri figli.
 7. Coinvolge, ove necessario, i collaboratori scolastici nella gestione della giornata scolastica dell'alunno con disabilità in affiancamento ai docenti di classe/sezione o di sostegno per: accoglienza ed accompagnamento all'interno dei locali scolastici, spostamento da un'aula scolastica alla palestra o ad altre strutture all'interno o adiacenti alla scuola, utilizzo di specifiche attrezzature di supporto alla disabilità, accompagnamento cura e assistenza nell'igiene personale.
 8. Fruisce della consulenza degli operatori dell'A.S.L. su problemi specifici degli alunni con disabilità e sulla gestione delle implicazioni psicologiche e relazionali dell'integrazione.
 9. Fornisce all'Ufficio Scolastico territoriale:
 - a. i dati relativi agli alunni con disabilità;
 - b. le segnalazioni nominative dei medesimi;
 - c. la diagnosi funzionale redatta dall'A.S.L. (e dai Servizi Sociali secondo i termini di legge);
 - d. il profilo dinamico funzionale;
 - e. il Piano educativo individualizzato;
 - f. la relazione osservativa;
 - g. segnala all'U.S.T. il fabbisogno di ore di sostegno proposto dal G.L.H.I.
 10. Aderisce, nei tempi e nei modi stabiliti in seno al G.L.I.P., alle iniziative di aggiornamento e confronto sulle tematiche proposte dal Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale e dall'UTS di Torino.

11. Le scuole secondarie di secondo grado si impegnano a predisporre progetti volti all'inserimento lavorativo a favore degli alunni con disabilità che siano in uscita dalla scuola.
12. Gli Istituti Comprensivi della Val Pellice e delle Valli Chisone e Germanasca nominano un rappresentante unitario per ciascuna Valle presso il Gruppo Permanente per la Disabilità.

II GRUPPO di LAVORO HANDICAP d'ISTITUTO

Il G.L.H.I. si riunisce almeno otto volte l'anno per:

- a. Monitorare l'attivazione dei gruppi tecnici.
- b. presentare i casi ed offrire una relazione formativa di aiuto ai propri componenti nelle relazioni con alunni, famiglie e colleghi, oltre che nella stesura dei documenti di rito (PDF, PEI, relazione osservativa);
- c. elaborare i progetti d'integrazione d'istituto, di plesso e di classe;
- d. elaborare progetti finalizzati ad ottenere finanziamenti statali, regionali, provinciali, assistenza all'integrazione scolastica da parte degli enti locali o altre tipologie di bandi pubblici;
- e. garantire l'applicazione delle buone prassi di integrazione, anche attraverso processi di confronto e autoformazione;
- f. proporre al Dirigente il numero di ore da attribuire ai singoli casi in base al monte ore assegnato dall'Ufficio Scolastico Provinciale;
- g. organizzare con le reti di scuole momenti formativi e di aggiornamento per i docenti ed il personale ATA;
- h. garantire il coordinamento con i servizi socio-assistenziali e sanitari, con gli Enti Locali e le associazioni del territorio;
- i. verificare l'applicazione delle buone prassi di integrazione e della qualità della stessa attraverso le linee guida che la scuola si è data per garantire la realizzazione del "progetto di vita" di ogni alunno inserito;
- j. svolgere due incontri, uno nel mese di settembre, l'altro nel mese di giugno, con i servizi sociali e sanitari: nel primo incontro lo scambio d'informazioni è finalizzato in particolare ai punti b), c), f), nel secondo incontro il confronto affronterà la valutazione dei progetti;
- k. proporre acquisti di libri, software e ausili specifici per l'integrazione;
- l. predisporre apposite misure di sostegno, commisurate alla gravità della disabilità, atte a garantire la partecipazione degli alunni con disabilità alle attività esterne all'edificio scolastico (viaggi di istruzione, visite guidate, gare sportive, iniziative varie, ecc.).

Gruppi tecnici

I Gruppi Tecnici, formati dal C.d.C., i genitori dell'alunno e operatori dei servizi socio sanitari stabiliscono gli obiettivi a medio-lungo termine (P.D.F.) e le relative modalità di verifica, gli obiettivi a breve termine e gli strumenti per raggiungerli.

Funzione strumentale o altra figura di sistema di coordinamento

- a. Presiede, convoca e coordina i lavori del GLHI;
- b. rappresenta l'istituto presso il Polo HC;
- c. rappresenta l'istituto presso il "Gruppo Permanente per la disabilità".

POLO H.C.

Sul territorio è presente il Polo HC (istituito ai sensi della Lettera Circolare 139 Prot. 3334 del 13 settembre 2001 e Circ. Reg.le n° 694 del 19 dicembre 2001) che promuove la continuità educativa fra i diversi ordini di scuola – dalla Scuola dell'Infanzia alle scuole secondarie di secondo grado; il Polo provvede, nei limiti delle risorse disponibili, all'acquisto dei sussidi destinati agli alunni con disabilità in una logica di rete e promuove iniziative di confronto e formazione.

Le scuole aderenti al Polo, in un'ottica di rete, collaborano in termini di scambio di informazioni su esperienze efficaci di integrazione di qualità realizzate nella propria scuola, raccolgono le diverse

esigenze territoriali e progettano insieme l'attività da realizzare nell'anno scolastico. I risultati dei lavori vengono poi messi a disposizione di tutte le scuole aderenti con materiali cartacei e telematici.

Il Polo HC nomina un rappresentante per le scuole secondarie di II[^] grado quale rappresentante al Gruppo Permanente per la Disabilità.

F) L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3

In attuazione della legge 104 del 5/02/92, del successivo D.P.R. del 24/02/94 e della circolare regionale n° 11/ SAP del 10/04/1995, l'ASL TO3, per quanto di competenza e compatibilmente con le risorse disponibili, si impegna a fornire le seguenti prestazioni specifiche:

1) attiva un percorso di valutazione neuropsichiatrica finalizzato a definire ed eventualmente certificare la situazione di handicap ed il suo livello di gravità allo scopo di avviare tutti gli interventi atti a garantire le prestazioni dovute. Alla segnalazione dell'alunno all'A.S.L. provvedono i genitori o l'esercente la potestà genitoriale, sollecitati anche dal pediatra/medico di base oppure dalla scuola e dai centri di formazione professionale;

2) attiva le Unità Multidisciplinari secondo quanto previsto dal D.P.R. 24/02/94 e dalla circolare applicativa 11/SAP del 10/04/95 e individua per ogni alunno con disabilità il "referente del caso" secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia, nella figura dell'operatore dell'ASL che meglio conosce l'alunno con disabilità, con il compito di essere riferimento tra i servizi ASL, la Scuola o Asilo Nido, gli Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali e la famiglia e di garantire coerenza e collaborazione tra i servizi e con la famiglia. Lo stesso referente del caso partecipa a riunioni di progettazione e verifica degli interventi connessi al PEI, per tutti gli ordini di scuola e per l'asilo nido;

3) svolge interventi di prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche, attraverso la diagnosi precoce, con il coinvolgimento dei propri servizi (follow up per i neonati a rischio presso l'Ospedale Civile di Pinerolo);

4) assicura l'intervento medico, psicologico e riabilitativo per gli alunni con disabilità attraverso la diagnosi clinica, l'individuazione dell'handicap, la redazione della diagnosi funzionale e la collaborazione alla stesura del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato;

5) fornisce su richiesta circostanziata e motivata della scuola, salvaguardando prioritariamente nell'esecutività gli interventi previsti dalla legge, consulenza agli insegnanti su problematiche relative alla gestione del gruppo classe, in cui è inserito l'alunno con disabilità, tramite i propri operatori;

6) Garantisce la partecipazione di propri operatori, come previsto dalla legge, alle Commissioni di valutazione della disabilità U.M.V.D per minori e adulti, ed alla Commissione Invalidi Civili per l'accertamento della condizione di handicap grave (ex. L.104/92), nonché la presenza di operatori amministrativi che informano, istruiscono e seguono l'iter burocratico delle pratiche dei minori.

7) attribuisce priorità all'intervento per le situazioni di handicap all'interno dei servizi e si impegna a favorire la priorità d'accesso ai servizi da essa erogata agli utenti con disabilità;

8) attua interventi in materia di igiene e medicina scolastica ed educazione alla salute nei confronti del personale scolastico delle famiglie e dei minori;

9) effettua prestazioni infermieristiche in ambito scolastico e di Asili nido, ove indispensabile;

10) fornisce protesi, ausili e presidi ai minori con disabilità anche se non invalidi civili, supportando la famiglia con consulenza circa l'opportunità dell'impiego dei diversi ausili, definendo con chiarezza l'obiettivo riabilitativo raggiungibile al fine di stimolare aspettative adeguate nel minore e nella famiglia e progetti congruenti in collaborazione con tutti gli operatori sanitari, sociali e scolastici coinvolti. Gli ausili indicati nel nomenclatore tariffario saranno a carico dell'A.S.L. TO 3

con possibilità di disporre di ausili specifici per le scuole mentre l'onere di quelli non previsti sarà a carico della famiglia o di altri Enti o Agenzie sociali;

11) attiva forme di intervento integrato fra servizi nella gestione delle problematiche della disabilità al fine di rendere il più possibile coordinati e coerenti gli interventi. Garantisce il corretto e adeguato passaggio di consegne tra un servizio e l'altro in occasione di cambio di referenza o di situazioni di vita dell'alunno con disabilità;

12) nell'anno precedente il compimento della maggiore età del giovane con disabilità, il servizio di Neuropsichiatria Infantile contatterà il Medico di Medicina Generale per la ridefinizione comune del progetto individuale al fine di garantire una adeguata continuità assistenziale e l'individuazione del MMG quale riferimento principale per la famiglia;

13) le competenze dell'ASL TO3 nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità inoltre si articolano nel seguente modo:

- consulenza nell'ambito neurologico, psichiatrico, fisiatrico;
- interventi terapeutici e riabilitativi specifici: logopedico, fisioterapico, etc.;
- interventi di diagnosi psicologica e presa in carico psicoterapeutica per i minori con problematiche psicologiche ed emotivo- relazionali;
- consultazioni ai genitori dei minori seguiti;
- consulenza agli insegnanti per le implicazioni psicologiche e relazionali dell'inserimento dei bambini con disabilità.
- collaborazione con i Servizi Sociali per la definizione del progetto di vita.

Per gli impegni assunti congiuntamente si fa riferimento al punto H.

G) LE AGENZIE FORMATIVE

Sono da considerarsi inseribili nei Corsi di Formazione Professionali integrati e specifici (ai sensi delle Direttive regionali e dei Bandi provinciali sulla Formazione Professionale, gli allievi con disabilità per i quali è stato accertato l'handicap in riferimento a quanto richiamato dall'art. 12 par. 5) e 6) della legge 104 del 05.02.1992 e art. 2 del D.L. 27/08/1993, convertito il Legge n. 423 il 27.10.1993 e, per i corsi di Formazione al Lavoro, i disabili con invalidità civile sup. al 46%, collocabili ai sensi della L.68/99.

Si reputa fondamentale la collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, le strutture Socio-Assistenziali del territorio e gli enti locali per avviare e monitorare un processo di orientamento idoneo a stabilire le effettive potenzialità di questi allievi onde produrre un'individuazione corretta del Corso in cui inserirli.

La segnalazione dei soggetti alle Agenzie Formative possono essere operate durante tutto l'arco dell'anno al fine di monitorare costantemente il fabbisogno formativo territoriale; le preiscrizioni ai corsi in catalogo vanno operate a partire dal mese di gennaio precedente l'anno d'inizio delle attività.

Per finalizzare meglio e dare maggiore incisività a interventi nei percorsi integrati, si definiscono Percorsi Formativi Individualizzati (P.F.I.) con obiettivi coerenti allo sviluppo delle capacità lavorative dei soggetti. Tali percorsi prevedono la certificazione finale del raggiungimento di standard minimi di competenze di base e professionali (attestati di frequenza con profitto, qualifica professionale) così come previsto dagli standard formativi regionali

I corsi prevedono, in alternanza alla formazione tipo teorico-pratica in aula, periodi di tirocinio presso Aziende o Attività artigianali adeguatamente scelte e seguite dal tutor formativo (formatore) e dal tutor aziendale (dipendente dell'azienda).

Per rispondere ad oggettive necessità individuate a livello territoriale, si possono attivare percorsi di "FORMAZIONE AL LAVORO (FAL)" per persone disabili ultra diciottenni o percorsi "PRELAVORATIVO" destinati a disabili fisici, sensoriali o psichiatrici, psichici con età compresa tra i 14-25 anni. Gli utenti dei corsi pre-lavorativi devono risultare con handicap intellettivi medio e

medio-gravi (secondo la diagnosi funzionale) in possesso dei necessari prerequisiti e sufficienti capacità per sostenere le attività professionali previste.

Questi percorsi (Corsi FAL e corsi pre-lavorativi) vengono svolti ricercando anche le più opportune soluzioni tecnologiche per il superamento dei limiti imposti dalla disabilità ed in funzione del panorama di opportunità offerte dalla Legge 68/99.

H) COMPETENZE ASSUNTE CONGIUNTAMENTE DAGLI ENTI FIRMATARI

1. La Scuola, i Comuni, la Comunità Montana, l'A.S.L. TO3 e la Provincia si impegnano a collaborare nell'attuazione del presente accordo e, tramite i propri operatori, a partecipare ai gruppi di lavoro previsti.
2. La Scuola e l'A.S.L. TO3 costituiscono i gruppi per l'elaborazione del Profilo dinamico funzionale e per la stesura, la verifica e l'aggiornamento del PEI, così come previsto dalla normativa vigente.
3. La Provincia di Torino, i Comuni, la Comunità Montana mettono a disposizione, in collaborazione e compartecipazione con l'A.S.L. TO3 e nell'ambito delle rispettive competenze, le risorse finanziarie per le attività di: Servizio Civile volontario, Servizio Sociale Professionale, Assistenza Domiciliare, Educativa territoriale, attività di tempo libero, Centri Diurni per disabili e laboratori per garantire l'assistenza atta a favorire l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità.
4. I Comuni e la Comunità Montana promuovono ed organizzano attività educative extra scolastiche ed estive, coerenti ed integrabili con le attività della scuola, agevolando l'accesso ai partecipanti con disabilità con idoneo servizio di trasporto.
5. Promuovono altresì forme associate per la gestione di problemi inerenti l'integrazione delle persone con disabilità tramite specifiche intese con associazioni di volontariato.
6. La Comunità Montana e l'ASL TO3 gestiscono, nell'ambito del Dipartimento Materno Infantile, interventi di Educazione alla Salute, in collaborazione con la scuola, nel rispetto delle competenze specifiche di cui alla normativa vigente.
7. Tutti gli Enti firmatari si adoperano per assicurare e facilitare, in base ai progetti individuali, la frequenza degli alunni con disabilità, in ogni ordine e grado di scuola e ai corsi di formazione professionale, anche al di fuori dei territori delle Valli.
8. La Comunità Montana, l'A.S.L. TO3 e l'ANFASS si impegnano a gestire, con proprio personale, l'informazione e l'accesso ai servizi per persone con disabilità nell'ambito delle attività svolte dagli Sportelli Unici Socio Sanitari per la non autosufficienza, in collaborazione con tutti i servizi socio-sanitari.
9. La Comunità Montana e l'A.S.L. TO3 si impegnano ad offrire momenti formativi agli operatori che a vario titolo si occupano di persone con disabilità.

Art. 5 – Durata dell'Accordo

Il presente accordo ha validità di tre anni dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 6 – Pubblicità

I firmatari del presente accordo, compiuti gli atti amministrativi necessari, provvedono alla pubblicizzazione immediata, con i mezzi a disposizione, dei termini dell'accordo stesso, al fine di favorire l'utilizzazione da parte degli aventi diritto.

Sottoscrivono il presente Accordo di Programma:

ENTE	Nome e Cognome	FIRMA
Provincia di Torino		
Ufficio Scolastico Territoriale di Torino		
Azienda Sanitaria Locale TO3		
Comunità Montana del Pinerolese		
Comune di Angrogna		
Comune di Bibiana		
Comune di Bobbio Pellice		
Comune di Luserna San Giovanni		
Comune di Lusernetta		
Comune di Rorà		
Comune di Torre Pellice		
Comune di Villar Pellice		
Comune di Fenestrelle		
Comune di Inverso Rinasca		
Comune di Massello		
Comune di Perosa Argentina		
Comune di Perrero		
Comune di Pinasca		
Comune di Pomaretto		
Comune di Porte		
Comune di Pragelato		
Comune di Prali		
Comune di Pramollo		
Comune di Roure		
Comune di Salza di Pinerolo		
Comune di San Germano Chisone		
Comune di Usseaux		
Comune di Villar Perosa		
Ufficio Scolastico Territoriale di Torino		
Istituto Comprensivo "Caffaro" di Bricherasio		
Istituto Comprensivo "De Amicis" di Luserna San Giovanni		
Istituto Comprensivo "Rodari" di Torre Pellice		
Istituto "Alberti" di Luserna San Giovanni		
Liceo Classico "Porporato" di Pinerolo		
Liceo Scientifico "Curie" di Pinerolo		
Istituto di Istruzione Superiore "Buniva" di Pinerolo		
Istituto di Istruzione Superiore "Prever" di Pinerolo		
Istituto di istruzione Superiore "Porro" di Pinerolo		
C.F.I.Q.- Consorzio Formazione Innovazione e Qualità di Pinerolo		
E.N.G.I.M. di Pinerolo		
C.I.O.F.S. Madre Daghero di Cumiana		